

Modificazioni della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6 (Disposizioni in materia di organizzazione, di personale e di servizi pubblici), in materia di servizi pubblici e della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), in materia di ambiti territoriali ottimali.

Art. 1

Modificazioni dell'articolo 10 della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6 (Disposizioni in materia di organizzazione, di personale e di servizi pubblici)

1. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6 è sostituito dal seguente:

“1. I servizi pubblici di interesse economico, relativi a materie rientranti nella competenza legislativa della provincia, ad esclusione dei servizi di distribuzione di energia elettrica, di distribuzione di gas naturale e di gestione delle farmacie comunali sono disciplinati da questo capo.”

2. Al comma 6 dell'articolo 10 della legge provinciale n. 6 del 2004 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la parola: “sono affidate” è sostituita dalla seguente: “sono svolte”;
- b) le parole: “,anche mediante l'assegnazione di specifici contributi,” sono soppresse.

3. Al comma 7 dell'articolo 10 della legge provinciale n. 6 del 2004 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'alinea è sostituito dal seguente:

“7. Gli enti organizzano i servizi pubblici nel rispetto della normativa comunitaria tenuto conto delle caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento. Essi possono essere gestiti in economia oppure mediante una delle seguenti forme di affidamento:”;

b) alla lettera c) dopo le parole: “con procedure a evidenza pubblica” sono aggiunte le seguenti: “e che allo stesso sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40 per cento”.

4. Dopo il comma 7 dell'articolo 10 della legge provinciale n. 6 del 2004 è inserito il seguente:

“7 bis. Fermo restando quanto previsto da questo comma, trova applicazione l'articolo 23 bis, comma 9, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici possono partecipare su tutto il territorio provinciale alla prima gara successiva alla cessazione del servizio ai sensi dell'articolo 11, comma 1 avente ad oggetto i servizi da essi forniti svolta per la scelta del socio privato della società a capitale misto pubblico e privato prevista dal comma 7, lettera c). Ai soggetti che gestiscono direttamente servizi pubblici può essere affidata, ai sensi del comma 7, lettere d) ed e), anche la gestione di servizi ulteriori o in ambiti territoriali diversi.”

5. Al comma 8 dell'articolo 10 della legge provinciale n. 6 del 2004 le parole: “Ove l'affidamento sia effettuato previa convenzione ai sensi del comma 7,” sono sostituite dalle seguenti: “In caso di gestione associata del servizio tra più enti”.

6. Il comma 12 dell'articolo 10 della legge provinciale n. 6 del 2004 è abrogato.

Art. 2

Modificazioni dell'articolo 11 della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6 è inserito il seguente:

“1 bis. E' fatto salvo quanto previsto in materia di trasporto pubblico locale dall'articolo 15, comma 1 bis, del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135 (Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee) convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.”.

2. I commi 2, 4 e 6 dell'articolo 11 della legge provinciale n. 6 del 2004 sono abrogati.

3. Il comma 8 dell'articolo 11 della legge provinciale n. 6 del 2004 è sostituito dal seguente:

“8. In prima applicazione di questa legge, gli enti locali che gestiscono servizi pubblici in economia adottano il piano industriale previsto dall'articolo 10, comma 6, entro il 31 dicembre 2011; il piano industriale può essere redatto anche in forma semplificata, purché evidenzii le modalità di raggiungimento dell'equilibrio economico in relazione agli elementi di costo del servizio e del livello tariffario previsto”.

Art. 3

Modificazione dell'articolo 13 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)

1. Dopo il comma 6 bis è inserito il seguente:

“6 ter. In deroga a quanto previsto dal comma 6, il servizio pubblico di acquedotto può essere gestito in un contesto territoriale inferiore rispetto all'ambito territoriale ottimale a condizione che sia garantito il rispetto di parametri individuati con deliberazione della Giunta provinciale. I predetti parametri possono consistere in criteri qualitativi, tecnici ed economici.”